

# usicivici/demanio

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

[usicivici.wordpress.com](http://usicivici.wordpress.com)

## Giurisprudenza

**T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 01-09-2014, n. 217**

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 245 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Laives, in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Mazzei, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, Corso Italia, n. 10;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pt, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Hansjörg Silbernagl, Fabrizio Cavallar e Patrizia Ganesello, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Provincia, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;

nei confronti di

ABD Airport S.p.a., in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dagli avv.ti Christoph Baur e Christoph Trebo, con domicilio eletto presso il loro studio, in Bolzano, via Duca d'Aosta, n. 100;

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Laives, in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Mazzei, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, Corso Italia, n. 10;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pt, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Hansjörg Silbernagl, Fabrizio Cavallar e Patrizia Ganesello, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Provincia, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pt, e E.N.A.C. - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pt, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;

nei confronti di

Snam Rete Gas Spa, in persona del legale rappresentante pt, non costituita;

ABD Airport S.p.a., in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'avv. Christoph Baur, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, via Duca d'Aosta, n. 100;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo n. 245 del 2012:

1) della non comunicata delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 524 dd. 28.3.2011, ad oggetto: "approvazione del piano di sviluppo aeroportuale", con cui ha approvato il piano di sviluppo per l'Aeroporto di Bolzano (Masterplan),

2) della non comunicata delibera della Giunta provinciale n. 817 dd. 16.5.2011, ad oggetto: "approvazione del piano di sviluppo aeroportuale variazione",

3) della non comunicata delibera della Giunta provinciale n. 1896 del 5.12.2011 (per errore indicato nel provvedimento sub 6 come dd. 5.5.2011), ad oggetto: "approvazione del piano di sviluppo aeroportuale",

4) se e per quanto occorrer debba, del non comunicato rapporto ambientale del giugno 2012,

5) se e per quanto occorrer debba, della non comunicata e non conosciuta lettera dell'Assessore provinciale alla mobilità del 12.6.2012, prot. n. 325139, "riguardante la modifica del piano urbanistico del Comune di Laives per l'adeguamento dell'areale aeroportuale",

atti, tutti, la cui esistenza il Comune di Laives ha appreso giusta richiamo operato nella

6) delibera della Giunta provinciale n. 1071 del 16.7.2012, ad oggetto: "Comune di Laives. Ampliamento della zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (Aeroporto di Bolzano). Proposta di modifica d'ufficio del piano urbanistico", conosciuta a seguito dell'avviso di deposito contenuto in B.U. n. 31/III del 3.8.2012 e successiva trasmissione ad opera della Provincia;

con l'atto recante motivi aggiunti al ricorso n. 245 del 2012, depositato il 5 aprile 2013:

7) della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 142 del 4.2.2013, pubblicata in B.U. n. 8/I-II del 19.2.2013, ad oggetto: "Comune di Laives: ampliamento della zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (Aeroporto di Bolzano).

Modifica d'ufficio al piano urbanistico - Approvazione", nonché dell'ivi richiamato

8) parere della Commissione urbanistica provinciale in seduta 13.12.2012,

9) nota dell'Ufficio Pianificazione territoriale della Provincia Autonoma di Bolzano 13.2.2013 prot. n. 88826,

10) se e per quanto occorrer debba, del rapporto ambientale del 2010, ove approvato;

con il ricorso introduttivo n. 185 del 2013:

1) della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 662 del 6.5.2013, ad oggetto: "Aeroporto di Bolzano - Interventi di potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di volo. Intesa ai sensi dell'art 20 del Decreto del Presidente della Repubblica, D.P.R. n. 381 del 22 marzo 1974",

2) della delibera della Giunta provinciale n. 636 del 22.4.2013, ad oggetto: "Adattamento dell'aeroporto di Bolzano alle norme di sicurezza previste dal Masterplan",

3) della lettera del Presidente della Giunta provinciale di data 8 maggio 2013, con cui ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aver espresso l'intesa ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 381 del 1974 per i c.d. "interventi di potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di volo" per l'Aeroporto di Bolzano,

4) se e per quanto occorrer debba, della nota dell'Assessore provinciale alla natura, paesaggio e sviluppo del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 9.4.2013 prot. n. 205230 e

5) se e per quanto occorrer debba, dell'ivi richiamato parere favorevole condizionato della II<sup>a</sup> Commissione Provinciale per la tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Bolzano in seduta n. 8 del 19.3.2013,

6) se e per quanto occorrer debba, del parere 18.9.2012, prot. n. 1401, reso da Snam Rete Gas;

con l'atto recante motivi aggiunti al ricorso n. 185 del 2013, depositato il 4.3.2014:

7) della delibera della Giunta provinciale n. 16 dell'8.1.2014, ad oggetto: Comuni di Laives e Bolzano - Interventi di potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di volo. Intesa ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 391 del 22 marzo 1974 - integrazione",

8) del provvedimento a firma del Presidente della Provincia dd. 9.1.2014, prot. n. 14257, ad oggetto: "Comuni di Laives e Bolzano: Aeroporto di Bolzano - Interventi di potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di volo. Intesa ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 381 del 22 marzo 1974 - integrazione", con cui è stata espressa l'intesa "integrata con le prescrizioni di cui ai succitati pareri che sono da rispettare",

9) del richiamato, ma non comunicato, parere dell'Ufficio Tutela acque della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 7.8.2013, prot. n. 430885, nonché, se e per quanto occorrer

debba, dell'ivi richiamato parere dell'Arch. Paolo Berlanda, inviato da ABD alla Provincia con lettera 18.6.2013,

10) del richiamato, ma non comunicato, parere dell'Ufficio Aria e rumore della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 3.12.2013, prot. n. 659442, nonché, se e per quanto occorrer debba, degli ivi richiamati studio acustico della società G.P.A. e della relazione tecnica dello Studio Pasquali - Rausa, atti questi (1, 2, 3 e 4), conosciuti per effetto del loro deposito in giudizio ad opera della controinteressata in data 22.1.2014,

11) se e in quanto avente carattere lesivo, della lettera della direttrice dell'Ufficio Pianificazione territoriale della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 14.1.2014, prot. n. 21883, ad oggetto "Comune di Laives: aeroporto di Bolzano - intesa per gli interventi di potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di volo - variante".

Visti i ricorsi, gli atti recanti motivi aggiunti, e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano, di ABD Airport S.p.a., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di E.N.A.C. - Ente Nazionale Aviazione Civile;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza collegiale n. 252/13 (nel ricorso n. 245/12);

Vista l'ordinanza collegiale n. 319/13 (nel ricorso n. 245/12);

Vista l'ordinanza collegiale n. 61/14 (nel ricorso n. 245/12);

Vista l'ordinanza collegiale n. 62/14 (nel ricorso n. 185/13);

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 la Consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori: avv. F. Mazzei, per la parte ricorrente, avv. F. Cavallar per la Provincia autonoma di Bolzano e avv. C. Baur per la ABD Airport S.p.a.

### **Svolgimento del processo**

La società ABD Airport Spa (di seguito solo ABD) è titolare, sin dal 1999, di una concessione provvisoria per la gestione aeroportuale, rilasciata dall'ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile (doc. 2 di ABD). Una delle condizioni richieste da ENAC per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto è la elaborazione di un piano di sviluppo aeroportuale.

La società ABD è legata alla Provincia autonoma di Bolzano da un contratto di servizio.

In data 30 settembre 2010, il Consiglio di amministrazione di ABD approvava il piano di sviluppo aeroportuale, da sottoporre alla Giunta provinciale.

Con deliberazione n. 524 del 28 marzo 2011, la Giunta provinciale approvava, con modifiche, il piano di sviluppo aeroportuale (Masterplan), presentato dalla società ABD Airport Spa, costituente una parte del piano di impresa. Il piano di sviluppo si articolava in due fasi, di cui la prima relativa agli interventi da porre in essere a breve termine, entro il 2015, e la seconda, a lungo termine, da completarsi entro il 2030 (doc. 1 del Comune).

Con la successiva deliberazione n. 817 del 16 maggio 2011, la Giunta provinciale approvava una variazione di detto piano, che prevedeva la realizzazione degli interventi in tre fasi (2015, 2020 e 2030), anziché nelle due previste in precedenza, per ragioni finanziarie (doc. 2 del ricorrente).

Con l'ulteriore deliberazione n. 1896 del 5 dicembre 2011, la Giunta provinciale approvava una nuova variazione al piano, relativa alla configurazione della pista, in funzione della classificazione 2C dello scalo di Bolzano, in base alla quale "la pista avrà, entro l'anno 2015, una lunghezza di m. 1431, con un'area di sicurezza a nord di m. 300 per la vicinanza alla zona industriale della città di Bolzano e, a sud, di m. 180" (doc. 3 del Comune).

Il previsto ampliamento della pista richiedeva una modifica del piano urbanistico del Comune di Laives. Di conseguenza, sul presupposto che si trattasse di un'opera di interesse provinciale, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1071 del 16 luglio 2012, decideva di avviare la procedura per la modifica d'ufficio del piano urbanistico del Comune di Laives, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, per ampliare la "zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (Aeroporto di Bolzano) (doc. 4 del Comune).

A fondamento del ricorso n. 245/12, proposto contro i sopra citati atti di approvazione del piano di sviluppo aeroportuale (Masterplan) e di modifica d'ufficio del piano urbanistico, il Comune di Laives ha dedotto i seguenti motivi:

1. "Violazione degli artt. 19, comma 1, lett. d), e 20 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, dell'art. 104, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, nonché falsa applicazione degli artt. 20 e 21 della l.p. n. 13/1997, per omessa 'procedura di localizzazione', siccome prevista dalla richiamata normativa statale per l'ampliamento dell'aeroporto di Bolzano e per l'approvazione del Masterplan, pur trattandosi di opera di competenza e di interesse 'statale'; comunque, violazione degli artt. 14 e 15 della l.p. 22.10.1993, n. 17, per omesso avvio del procedimento e per denegata partecipazione allo stesso; eccesso di potere per perplessità, per difetto di istruttoria e denegato diritto partecipativo attivo, e per difetto assoluto di competenza della Provincia a poter approvare il piano di sviluppo e l'ampliamento aeroportuale e ad inserire urbanisticamente, 'd'ufficio', l'ampliamento aeroportuale nel PUC di Laives";

2. Motivo subordinato: "Violazione degli artt. 687, 692, 696 e 702 Cod. Nav., come modificati con D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, nonché dell'art. 2 del D.L. 27 luglio 1997, n. 250, per avvio della procedura urbanistica di modifica in adeguamento del PUC di Laives in assenza di previa approvazione del Masterplan e dell'ampliamento aeroportuale ad opera di ENAC, unica Autorità preposta; eccesso di potere per

incompetenza, difetto di istruttoria e per travisamento, nonché per irragionevolezza e difetto di motivazione della modifica urbanistica, per perplessità e sviamento di potere".

Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Si è costituita in giudizio anche la società ABD, chiedendo che sia dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso gli atti impugnati indicati in epigrafe sub 1, 2 e 3 e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Con atto recante motivi aggiunti al ricorso n. 245/12, il Comune di Laives ha impugnato anche la deliberazione della Giunta provinciale n. 142 del 4 febbraio 2013, di approvazione definitiva della modifica d'ufficio al PUC di Laives, per i seguenti motivi:

1. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, in relazione agli artt. 19, lett. d), del D.P.R. n. 381 del 1974, 104, lett. d), del D.Lgs. n. 112 del 1998 e 14ter della L. n. 241 del 1990, nonché falsa e travisata applicazione degli artt. 20 e 21 della l.p. n. 13/1997, per omessa 'Conferenza di servizi' nell'ambito della procedura di 'localizzazione', pur prescritta dalla normativa statale per l'approvazione del progetto di ampliamento dell'aeroporto e la modifica di PUC in quanto opera di competenza e di interesse 'statale'; comunque violazione degli artt. 14 e 15 della l.p. n. 241/1990, per omesso avviso di avvio del procedimento e denegata partecipazione fattiva allo stesso; violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e normativa locale di recepimento per difetto di motivazione; eccesso di potere per perplessità, per sviamento, per difetto di istruttoria, per denegata partecipazione attiva e per difetto assoluto di competenza della Provincia di Bolzano a poter modificare urbanisticamente, 'd'ufficio', il PUC di Laives per consentire l'ampliamento aeroportuale ed a poter approvare il progetto mediante 'intesa', anziché 'conferenza di servizi', nonostante l'assenza di una conformità urbanistica";

2. "Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e normativa locale di recepimento per vizio di motivazione";

3. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 26.1 e 27 delle norme di attuazione del PUC di Laives; eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza";

4. Motivo subordinato: "Violazione degli artt. 687, 692, 696 e 702 Cod. Nav., come modificati con D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, nonché dell'art. 2 del D.L. 27 luglio 1997, n. 250, per avvio ed approvazione della procedura di modifica del PUC di Laives, in assenza di previa approvazione del Masterplan e del progetto di ampliamento aeroportuale ad opera di ENAC, unica Autorità preposta; eccesso di potere per incompetenza, difetto di istruttoria e per travisamento, nonché per irragionevolezza e difetto di motivazione della modifica urbanistica, per perplessità e sviamento di potere".

All'udienza pubblica del 12 giugno 2013 il procuratore della ABD ha eccepito la tardività e la mancanza di interesse di tutti i motivi contenuti nell'atto recante motivi aggiunti, in quanto diretti contro un provvedimento confermativo di provvedimenti

impugnati con il ricorso introduttivo. La difesa del Comune ricorrente ha eccepito la tardività di tale eccezione, sollevata in sede di udienza di discussione.

Con ordinanza n. 252/13, depositata il 18 luglio 2013, il Collegio, ritenuto di concedere i termini a difesa in relazione all'eccezione sollevata dalla controinteressata, ha rinviato la discussione del ricorso n. 245/12 all'udienza pubblica del 20 novembre 2013.

Nei termini di rito le parti hanno depositato memorie, a sostegno delle rispettive difese. La difesa della ABD, con atto depositato il 15 novembre 2013 ha chiesto il differimento dell'udienza di discussione del ricorso n. 245/12, al fine di una trattazione congiunta con i ricorsi connessi, pendenti n. 147/13, 111/13 e 185/13.

All'udienza pubblica del 20 novembre 2013 il procuratore del Comune di Laives si è opposto all'istanza di rinvio, mentre le altre parti hanno insistito per il rinvio.

Con ordinanza n. 319/13, depositata il 21 novembre 2013, il Collegio ha disposto la trattazione congiunta dei suddetti ricorsi, fissando a tal fine l'udienza del 5 marzo 2014.

In data 12 febbraio 2014 il procuratore del Comune di Laives ha depositato un'istanza di rinvio del ricorso n. 245/12, per consentire al Comune di presentare motivi aggiunti nel ricorso n. 185/13.

All'udienza pubblica del 5 marzo 2014 il procuratore del Comune ricorrente ha insistito nella richiesta di rinvio, mentre i procuratori di ABD e della Provincia autonoma di Bolzano hanno chiesto che venga trattenuto in decisione il ricorso n. 245/12 e rinviato il solo ricorso n. 185/13.

Il ricorso n. 245/12 è stato quindi trattenuto in decisione, anche sull'istanza di rinvio.

Con ordinanza collegiale n. 61/14, depositata il 7 marzo 2014, il Collegio ha rinviato la discussione del ricorso n. 245/12 all'udienza pubblica del 9 luglio 2014.

Nei termini di rito il procuratore del Comune ricorrente ha depositato una memoria, a sostegno della propria difesa.

All'udienza pubblica del 9 luglio 2014 il ricorso n. 245/12 è stato definitivamente trattenuto in decisione.

A fondamento del ricorso n. 185/13, proposto contro gli atti (meglio indicati in epigrafe), di intesa ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 381 del 22 marzo 1974, i relativi pareri tecnici e contro la deliberazione di approvazione dei lavori di adattamento dell'aeroporto alle norme di sicurezza, il Comune di Laives ha dedotto i seguenti motivi:

1. "Violazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 383 del 1994, per mancata previa previsione dell'ampliamento dell'Aeroporto di Bolzano nella programmazione dei lavori pubblici di cui alla L. n. 109 del 1994, ora D.L. n. 163 del 2006; eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria";

2. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 687, 702 e 704 del Codice della navigazione in relazione all'art. 20 del D.P.R. n. 381 del 1974";
3. "Violazione degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 383 del 1994, in combinato con gli artt. 70 l.p. n. 13/1997 e 12 del D.P.R. n. 380 del 2001, per difformità urbanistica del progetto di cui agli atti impugnati rispetto alla destinazione del PUC di Laives, sia previgente che successiva alla variante urbanistica approvata con delibera GP n. 142/2013; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria";
4. "Violazione e falsa applicazione della direttiva 2011/92/UE, della sentenza della Corte di Giustizia relativa all'Aeroporto di Bolzano 14.9.1999 in causa C-435/97, degli artt. 3quines, 6, 7 e 20 (in relazione all'allegato IV, lett. p), del D.L. n. 152 del 2006), per omessa valutazione di impatto ambientale, rispettivamente per omessa verifica di assoggettabilità a VIA ed, in ogni caso, per omessa 'procedura cumulativa'; eccesso di potere, per vizio di istruttoria e travisamento dei fatti";
5. "Violazione dell'art. 38 delle norme di attuazione al PUC di Laives, con riferimento alla violazione della fascia di sicurezza per la presenza del metanodotto SNAM";
6. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, in relazione agli artt. 19, lett. d), del D.P.R. n. 381 del 1974, 104, lett. d), del D.Lgs. n. 112 del 1998 e 14ter della L. n. 241 del 1990, per omessa 'Conferenza di servizi' decisoria, pur prescritta dalla normativa per l'approvazione del progetto di ampliamento dell'aeroporto e del piano di sviluppo aeroportuale in caso di assenza di conformità urbanistica; eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e per difetto di motivazione";
7. "Violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e normativa locale di recepimento, per vizio di motivazione rispetto al parere negativo del Comune di Laives".

Si sono costituiti in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, la società ABD, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ENAC - Ente nazionale per l'Aviazione Civile, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito, siccome infondato. La difesa di ABD ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse diretto e attuale.

Nei termini di rito le parti hanno depositato memorie, a sostegno delle rispettive difese.

Con memoria di replica depositata il 12 febbraio 2014 il procuratore del Comune di Laives ha chiesto il rinvio dell'udienza di discussione del ricorso n. 185/13, al fine di poter presentare motivi aggiunti.

In data 4 marzo 2014 il Comune di Laives ha depositato in giudizio un atto recante motivi aggiunti, volto ad impugnare ulteriori provvedimenti, meglio specificati in epigrafe.

A fondamento dell'atto recante motivi aggiunti, proposto contro gli atti (meglio indicati in epigrafe) integrativi dell'intesa di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 381 del 1974 e i relativi

pareri tecnici, il Comune di Laives ha dedotto gli stessi motivi già fatti valere nel ricorso introduttivo, proposti in via autonoma e in via di invalidità derivata.

All'udienza pubblica del 5 marzo 2014 il procuratore del Comune ricorrente ha insistito nell'istanza di rinvio e il procuratore di ABD e della Provincia si sono associati alla richiesta.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione, con riserva di provvedere sull'istanza di rinvio.

Con ordinanza n. 62/14, depositata il 7 marzo 2014, il Collegio ha rinviato la discussione del ricorso n. 185/13 all'udienza pubblica del 9 luglio 2014.

In vista di tale udienza il procuratore del Comune ricorrente ha depositato una memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza pubblica del 9 luglio 2014 il ricorso n. 185/13 è stato trattenuto in decisione.

### **Motivi della decisione**

Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover riunire i ricorsi n. 245/12 e n. 185/13, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, ai fini di un'unica decisione.

1. Il ricorso n. 245/12 è in parte inammissibile e, in parte fondato, per le ragioni che seguono.

1.1. E' fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della società controinteressata, in relazione all'impugnazione delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 524 del 28 marzo 2011, n. 817 del 16 maggio 2011 e n. 1896 del 5 dicembre 2011 (atti indicati in epigrafe sub 1, 2 e 3), sul rilievo della loro natura endoprocedimentale.

E' già stato ricordato, in fatto, che la società ABD è titolare, sin dal 1999, di una concessione provvisoria per la gestione aeroportuale, rilasciata dall'ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile e che una delle condizioni richieste da ENAC per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto è la elaborazione di un piano di sviluppo aeroportuale.

La società ABD è legata alla Provincia autonoma di Bolzano da un contratto di servizio. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DPP 13 novembre 2008, n. 63, "il gestore deve presentare all'approvazione della Provincia un piano di impresa, comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, nonché di svolgimento dei servizi e compiti affidati".

In data 30 settembre 2010, il Consiglio di amministrazione di ABD ha approvato il piano di sviluppo aeroportuale, da sottoporre alla Giunta provinciale.

Con la deliberazione n. 524/2011, la Giunta provinciale ha approvato, con modifiche, il piano di sviluppo aeroportuale (Masterplan), presentato dalla società ABD Airport

Spa, costituente una parte del piano di impresa. Il piano di sviluppo si articolava in due fasi, di cui la prima relativa agli interventi da porre in essere a breve termine, entro il 2015, e la seconda, a lungo termine, da completarsi entro il 2030 (cfr. doc. 1 del Comune).

Con la successiva deliberazione n. 817/2011, la Giunta provinciale ha approvato una variazione di detto piano, che prevedeva la realizzazione degli interventi in tre fasi (2015, 2020 e 2030), anziché nelle due previste in precedenza, per ragioni finanziarie (cfr. doc. 2 del Comune).

Con l'ulteriore deliberazione n. 1896 del 5 dicembre 2011, la Giunta provinciale ha approvato una nuova variazione al piano, relativa alla configurazione della pista, in funzione della classificazione 2C dello scalo di Bolzano, in base alla quale "la pista avrà, entro l'anno 2015, una lunghezza di m. 1431, con un'area di sicurezza a nord di m. 300 per la vicinanza alla zona industriale della città di Bolzano e, a sud, di m. 180" (cfr. doc. 3 del Comune).

Rileva il Collegio che gli atti suddetti fanno parte di una procedura complessa, che ha inizio con l'elaborazione e l'approvazione della proposta del piano di sviluppo aeroportuale (Masterplan) da parte della società ABD, in qualità di concessionaria - ancorché provvisoria - dello Stato (cfr. doc. n. 2 di ABD). La proposta deve poi essere approvata dalla Giunta provinciale, essendo la Provincia autonoma di Bolzano unico socio di ABD (società in house) e, infine, sottoposta all'ENAC per l'approvazione finale, ai fini dell'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Bolzano.

Orbene, risulta agli atti che la proposta di piano, dopo l'approvazione da parte della Provincia, in data 21 maggio 2012 è stata trasmessa all'ENAC, il quale ha eseguito un esame istruttorio del piano, a conclusione del quale ha reso una "approvazione tecnica interlocutoria e limitata agli aspetti relativi allo sviluppo infrastrutturale" del piano, in attesa "del provvedimento finale di approvazione" del piano di sviluppo aeroportuale (cfr. doc. 10 della Provincia).

Nell'ambito di tale procedimento, le tre deliberazioni della Giunta provinciale devono quindi considerarsi meri atti endoprocedimentali, privi di efficacia esterna e non autonomamente impugnabili.

Invero, con tali atti di approvazione del Masterplan, adottati nell'ambito dei rapporti interni tra ABD e Provincia autonoma di Bolzano (socio unico di ABD), la Giunta provinciale si è limitata ad autorizzare ABD a presentare ad ENAC il Masterplan, per la sua approvazione finale da parte di detto Ente.

1.2. E' infondata, invece, l'eccezione di inammissibilità, per tardività e per mancanza di interesse di tutti i motivi contenuti nell'atto recante motivi aggiunti al ricorso n. 245/12, in quanto diretti contro un provvedimento confermativo di provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, sollevata dalla difesa di ABD.

Il Comune di Laives, con l'atto introduttivo, ha impugnato, tra l'altro, anche la deliberazione della Giunta provinciale n. 1071 del 2012, con la quale è stato avviato il procedimento di modifica d'ufficio del PUC di Laives; con l'atto recante motivi aggiunti, lo stesso Comune ha poi impugnato la deliberazione della stessa Giunta provinciale n.

142 del 2013, con la quale è stata approvata definitivamente la stessa modifica d'ufficio del PUC.

L'atto di approvazione definitiva della modifica d'ufficio del PUC, contrariamente a quanto assunto da ABD, non è un atto meramente confermativo di quello di avvio della procedura, bensì un atto contenente una nuova e autonoma determinazione dell'Amministrazione, che conclude il procedimento di modifica, producendo effetti esterni. Pertanto, i motivi proposti con l'atto recante motivi aggiunti devono considerarsi tempestivi.

Inoltre, con riferimento all'interesse all'impugnazione, va rilevato che, mentre rispetto all'atto di avvio della procedura, il Comune di Laives aveva la mera facoltà, non l'onere, di impugnazione, una volta impugnato l'atto di avvio, la mancata impugnazione dell'atto di approvazione definitiva avrebbe determinato per il Comune l'improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.

1.3. Può quindi procedersi all'esame del ricorso n. 245/12 nel merito, limitatamente alle censure riferite all'impugnazione degli atti di approvazione della modifica d'ufficio del PUC di Laives.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo e con il primo motivo dell'atto recante motivi aggiunti - che si prestano ad un esame congiunto - il Comune di Laives afferma che la Provincia autonoma di Bolzano non avrebbe alcuna competenza per modificare d'ufficio il PUC di Laives ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, non trattandosi, nel caso di specie, di un'opera di interesse "sovracomunale" o "provinciale", bensì di un'opera di "interesse statale", per la quale troverebbe applicazione il procedimento di "localizzazione", disciplinato dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, che esplica effetti di automatica variante urbanistica sugli strumenti urbanistici difformi, e dall'art. 20 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. Se fosse stata svolta la conferenza di servizi prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 383 del 1994 per la "localizzazione" dell'intervento, il Comune di Laives avrebbe potuto partecipare, come soggetto attivo, alle fasi istruttoria e decisoria, rappresentando le ricadute negative sul proprio territorio, provocate dall'ampliamento aeroportuale e dai conseguenti vincoli, anziché limitarsi a rendere delle mere "osservazioni" facoltative e meramente collaborative, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 1997, nell'ambito del procedimento di modifica d'ufficio del PUC, avviato dalla Provincia, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della medesima legge provinciale.

La degradazione di partecipazione sarebbe stata subita dal Comune di Laives non solo con riferimento al procedimento di modifica del PUC, ma anche con riferimento a quello di approvazione del progetto di ampliamento dell'aeroporto, la cui procedura sarebbe attualmente in corso, considerato che, attraverso la strumentale modifica urbanistica contestata, la Giunta provinciale avrebbe "convertito" una situazione di palese "difformità urbanistica", che avrebbe imposto il ricorso alla conferenza di servizi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 383 del 1994, in una pretesa "conformità urbanistica", che consentirebbe di approvare il progetto con una semplice "intesa", ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 383 del 1994 e dell'art. 20 del D.P.R. n. 381 del 1974, che escluderebbe il Comune di Laives dal momento decisionale.

Le censure hanno pregio.

E' bene premettere che l'aeroporto civile di Bolzano è a tutt'oggi un aeroporto statale, la cui gestione, come già ricordato, è stata affidata, in via provvisoria, alla società ABD, di cui la Provincia autonoma di Bolzano è unico socio. Di conseguenza, i lavori di ampliamento dell'aeroporto di Bolzano costituiscono un'opera di interesse statale, come peraltro già affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 139 del 16 maggio 2000.

Ai fini dell'inquadramento normativo della fattispecie in esame, va rilevato che i "lavori pubblici", a seguito della riforma della Costituzione del 2001, non sono più menzionati espressamente, come materia, dall'art. 117 della Costituzione, mentre lo Statuto di autonomia contempla i lavori pubblici tra le materie di competenza esclusiva della Provincia, limitatamente ai lavori di "interesse provinciale" (nel caso in esame, tuttavia, i lavori non possono considerarsi di interesse provinciale, in quanto l'aeroporto civile di Bolzano è, a tutt'oggi, un aeroporto statale).

Dunque, i "lavori pubblici" non integrano più una vera e propria materia, ma costituiscono una delle c.d. materie "trasversali", che si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e possono, quindi, essere ascritte, di volta in volta, a potestà legislative statali, regionali e provinciali (cfr. anche l'art. 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e la sentenza della Corte costituzionale n. 401/2007). Ove un medesimo profilo sia astrattamente riconducibile ad ambiti materiali che spettano a legislatori diversi, si pone un problema di concorrenza di competenze che va risolto sulla base del principio di "leale collaborazione", che consente di tenere conto della peculiarità delle singole situazioni, ovvero del principio della prevalenza, il quale impone di stabilire a quale materia appartenga il suo nucleo essenziale, per individuare chi sia il soggetto competente a disciplinarlo.

Nel caso in esame, le materie che vengono in considerazione sono le seguenti:

a) la materia degli "aeroporti civili", non contemplata dallo Statuto di autonomia, affidata alla competenza concorrente dello Stato (art. 117, comma 3, della Costituzione), a seguito della riforma del titolo V della Costituzione del 2001;

b) la materia "urbanistica e piani regolatori", affidata alla competenza esclusiva della Provincia ai sensi dell'art. 8, punto 5, dello Statuto di autonomia (va precisato che, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione del 2001, anche le regioni a statuto ordinario hanno competenza esclusiva in materia di "tutela del territorio", ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione);

c) la materia della tutela dell'ambiente, non contemplata nello Statuto di autonomia, affidata, a seguito della suddetta riforma del 2001, alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione);

Per quanto concerne le funzioni amministrative, l'articolo 118, comma 1, ha realizzato una forma di federalismo amministrativo, stabilendo, in via di principio, che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo poi la possibilità di attrarle a livelli di governo man mano superiori, per esigenze di esercizio unitario, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Il comma 2, dello stesso articolo, prevede poi che "i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".

In conclusione, per quanto di interesse, se si esclude la materia relativa alla tutela dell'ambiente (in cui lo Stato ha competenza esclusiva), per le altre materie, lo Stato può solo limitarsi a fissare regole generali, nonché a definire i principi della disciplina dei procedimenti con i quali si individuano le grandi opere e si provvede alla loro localizzazione, stabilendo, per esempio, il principio della concertazione fra le amministrazioni interessate mediante intese, accordi di programma, conferenze dei servizi. Vi è, in ogni caso, la necessità di garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative e, dunque, la legge dello Stato può, entro questi limiti, dettare principi fondamentali ai legislatori regionali anche per quanto concerne la allocazione delle funzioni amministrative in materia di grandi opere. Il problema è stato risolto dal legislatore con il ricorso a forme di collaborazione "paritaria", quali le intese o gli accordi di programma fra Stato e Regioni, le intese fra Regioni di cui all'art.117, comma 8, le conferenze dei servizi disciplinate dalla L. n. 241 del 1990, ecc.

Il D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (norma di attuazione dello Statuto in materia di urbanistica), il quale stabilisce che "resta ferma la competenza degli organi statali in ordine... agli aerodromi" (art. 19, comma 1, lett. d), prevedeva già, con riferimento agli interventi di spettanza dello Stato in materia di aerodromi, che essi dovessero essere effettuati "previa intesa con la provincia interessata" (art. 20).

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 180 del 12 aprile 1989, ha chiarito la "ratio" dell'intesa di cui al citato art. 20 del D.P.R. n. 381 del 1974: "...stabilire una misura di coordinamento paritario, volta ad armonizzare le modalità di costruzione delle opere di spettanza dello Stato con le prescrizioni dei piani urbanistici provinciali...".

Dunque, in relazione all'ampliamento dell'aeroporto di Bolzano ci troviamo di fronte ad un'opera di interesse statale, per la quale è, in ogni caso, necessaria un'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano, su un piano paritario, allo scopo di coordinare le diverse competenze sopra descritte.

Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale, "da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti" (art. 1).

Il Collegio ritiene che la norma suddetta, alla luce delle considerazioni sopra espresse, debba essere applicata nel caso di specie, contenendo disposizioni di concertazione tra le amministrazioni, che costituiscono principi vincolanti per la Provincia autonoma di Bolzano, anche nelle materie in cui quest'ultima ha una competenza legislativa esclusiva o in cui lo Stato ha una competenza concorrente.

In particolare, il citato D.P.R. n. 383 del 1994 trova applicazione, nel caso di specie, sia sotto il profilo soggettivo, perché si tratta di opera pubblica di interesse statale, da realizzarsi da un ente istituzionalmente competente (ABD, in questo caso, non agisce quale società privata, ma in qualità di concessionario, ancorché provvisorio, di ENAC; va poi sottolineato che unico socio di ABD è la Provincia autonoma di Bolzano), sia

sotto il profilo oggettivo, perché le opere di cui si tratta possano essere realizzate solo su aree del demanio statale, ai sensi dell'art. 692 del codice della navigazione (sul punto si veda anche la nota ENAC del 16 ottobre 2012, che ricorda alla Provincia che "dovranno essere acquisite al demanio dello Stato le aree interessate dagli interventi" - doc. 11 della Provincia).

E' bene precisare che i lavori di ampliamento dell'aeroporto non rientrano nelle "grandi opere infrastrutturali e produttive strategiche e di preminente interesse nazionale", individuate ai sensi dell'art. 1 della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali non trova applicazione la disciplina di cui al D.P.R. n. 383 del 1994, bensì le disposizioni contenute negli artt. 161 e ss. del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Orbene, l'art. 2 del D.P.R. n. 383 del 1994 stabilisce che l'accertamento della conformità urbanistica delle opere statali è fatta dallo Stato, d'intesa con la regione interessata entro 60 giorni dalla richiesta dell'amministrazione statale competente.

Ad avviso del Collegio, la Provincia autonoma di Bolzano, una volta verificata l'incompatibilità urbanistica del progetto al piano urbanistico di Laives, avrebbe dovuto adoperarsi affinché fosse convocata la conferenza di servizi prevista dal successivo art. 3 del D.P.R. n. 383 del 1994. Quest'ultimo articolo prevede infatti che, qualora l'accertamento dia esito negativo, oppure l'intesa non si perfezioni entro il termine succitato, deve essere convocata una conferenza di servizi a cui partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonché le altre amministrazioni e gli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

La Provincia autonoma di Bolzano, verificata l'incompatibilità urbanistica e senza neppure attendere il progetto definitivo, ha deciso di avviare la modifica d'ufficio del piano urbanistico di Laives (cfr. l'impugnata deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 del 5 dicembre 2011), sul falso presupposto che si trattasse di una "opera di interesse provinciale" (cfr. doc. 4 del Comune di Laives).

Il Collegio ritiene che la Provincia autonoma di Bolzano, così agendo, abbia violato le citate disposizioni del D.P.R. n. 383 del 1994, allo scopo di precostituirsi quella "compatibilità urbanistica", che avrebbe consentito alla Provincia di esprimere l'assenso all'intesa, evitando il ricorso alla conferenza di servizi, alla quale avrebbe partecipato, di diritto, anche il Comune di Laives, notoriamente contrario all'ampliamento dell'aeroporto.

La partecipazione al procedimento amministrativo del Comune di Laives avrebbe dovuto essere garantita (attraverso la conferenza di servizi), stante la non conformità urbanistica dell'opera al PUC del Comune di Laives.

Osserva il Collegio che la conferenza di servizi esercita un ruolo fondamentale di coordinamento e mediazione dei diversi interessi in gioco: sottraendosi alla conferenza di servizi, la Provincia autonoma di Bolzano è venuta meno anche agli obblighi di leale collaborazione tra i vari livelli istituzionali, che discendono dagli artt. 97 e 118, comma 1, della Costituzione.

A tal riguardo la difesa dell'Amministrazione provinciale eccepisce una carenza di interesse al motivo, sul rilievo che, a seguito della modifica dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 383 del 1994 (comma sostituito dall'art. 20, comma 10bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2), anche un eventuale dissenso espresso in sede di conferenza di servizi non avrebbe determinato alcun vantaggio per il Comune di Laives, considerato che l'Amministrazione avrebbe potuto comunque, d'intesa con la regione interessata, valutare le risultanze e le posizioni prevalenti espresse, assumere la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera.

L'eccezione non ha pregio.

La conferenza di servizi avrebbe garantito al Comune la partecipazione attiva al procedimento di localizzazione e a quello di approvazione del progetto, offrendo all'Amministrazione comunale la possibilità di esprimere ufficialmente il proprio eventuale dissenso, cui sarebbero seguite trattative volte a superare le divergenze, il cui esito non può essere determinato a priori dalla difesa dell'Amministrazione provinciale.

Vero è che, nel caso specifico, al Comune di Laives è stata negata ogni partecipazione attiva nel procedimento, nonostante, sul suo territorio, ricadano gli effetti dell'ampliamento dell'aeroporto. Invero, non applicando il procedimento previsto dal citato D.P.R. n. 383 del 1994, la Provincia autonoma di Bolzano ha consentito al Comune, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, di rendere delle mere "osservazioni", che, però, sono facoltative e hanno valore di mero apporto collaborativo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza.

In altre parole, la Provincia autonoma di Bolzano, ricorrendo, unilateralmente, alla procedura di modifica d'ufficio del PUC del Comune di Laives, ha eluso e violato le disposizioni che disciplinano la localizzazione delle opere di interesse statale, che prevedono il modello partecipativo della conferenza di servizi nelle ipotesi di non conformità urbanistica dell'opera, garantendo la valutazione contestuale di tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli comunali.

Non vale neppure affermare che la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe la competenza di inserire d'ufficio nei piani urbanistici comunali opere di "interesse statale".

E' pur vero che il combinato disposto degli artt. 21, comma 2, e 20, comma 1, della legge provinciale n. 13 del 1997 (nel testo vigente al momento dell'adozione degli atti impugnati), consente alla Giunta provinciale di apportare modifiche ai piani urbanistici comunali, al fine di assicurare "la razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle opere e degli impianti di interesse statale, provinciale o comprensoriale".

Tuttavia, tale potere eccezionale e residuale non può essere legittimamente esercitato allo scopo di eludere l'applicazione delle disposizioni sulla localizzazione delle opere statali di cui al D.P.R. n. 383 del 1994. La stessa Giunta provinciale sembra averne consapevolezza, considerato che, nelle premesse della deliberazione n. 1071 del 2012, in cui approva la proposta di modifica d'ufficio del PUC di Laives, non fa riferimento ad alcuna opera di interesse statale, affermando espressamente che "in

questo caso si tratta di un'opera di interesse provinciale" (cfr. doc. 4 del Comune ricorrente).

Non giova alla difesa della Provincia neppure appellarsi all'art. 20 del D.P.R. n. 381 del 1974, il quale prevede l'obbligo della previa intesa con la Provincia per gli interventi di competenza dello Stato in ordine agli aerodromi, posto che tale norma non attribuisce alcuna competenza sulla localizzazione di tale opere, limitandosi a prevedere il consenso della Provincia su detti interventi.

La circostanza che l'art. 20 della citata norma di attuazione richieda un'intesa della Provincia su determinate opere di interesse statale, quali l'ampliamento dell'aeroporto, non fa venire meno l'obbligo del rispetto delle disposizioni sulla localizzazione, compreso l'obbligo di intesa di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 383 del 1984.

Invero, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 62 del 25 febbraio 2011, pronunciandosi sul rapporto tra l'intesa prevista dalla citata norma di attuazione e quella prevista dall'art. 1, comma 1, della L. n. 443 del 2001, ha precisato che "non sono richieste due intese, ma che la medesima intesa è necessaria a doppio titolo, sia per effetto della norma di attuazione citata sia per effetto dell'art. 1, comma 1, della L. n. 443 del 2001. Entrambe queste fonti di garanzia dell'autonomia provinciale sono contemplate nella dichiarazione governativa prima riportata e non residua pertanto alcuna possibilità che si possa procedere alla realizzazione dell'opera, senza l'esperimento della prescritta forma specifica di leale collaborazione".

Va sottolineato poi che la Giunta provinciale, dopo la proposizione del ricorso introduttivo da parte del Comune di Laives, nella deliberazione n. 142 del 2013, in sede di approvazione definitiva della modifica d'ufficio (impugnata dal Comune con motivi aggiunti), prendendo posizione, indirettamente, anche sulle doglianze contenute nel ricorso introduttivo del Comune, ha affermato, nelle premesse, che "la presente modifica al piano urbanistico è regolamentata attraverso la legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, articoli 19, 20 e 21, poiché attiene all'ampliamento di un'opera pubblica già localizzata....la presente modifica non richiede pertanto l'applicazione della disciplina di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, precisando in tal modo la presa di posizione espressa dal rappresentante dell'ENAC in seno alla Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 13 dicembre 2012, quando richiama la speciale normativa territoriale di settore..." (cfr. doc. 1 depositato dal Comune di Laives il 5 aprile 2013).

Osserva il Collegio che l'ampliamento dell'aeroporto non può essere considerata un'opera già localizzata. Anzitutto, non spetta alla Provincia, ma semmai all'ENAC valutare se il progetto di ampliamento dell'aeroporto possa considerarsi un'opera già localizzata. A tal riguardo, non solo la Direzione Centrale delle Infrastrutture Aeroporti dell'ENAC, nella nota del 16 ottobre 2012, smentisce l'affermazione della Giunta provinciale, ma anche il rappresentante dell'ENAC in seno alla Commissione urbanistica provinciale, nella seduta del 13 dicembre 2012, ha affermato la necessità di seguire la procedura prevista per la localizzazione delle opere di interesse statale. Sul punto, la Giunta provinciale, nella sopra citata deliberazione, si è limitata ad affermare il contrario, senza però spiegare in base a quale ragionamento giuridico è prevenuta all'opposta conclusione.

Peraltro, anche il Codice della navigazione equipara, sotto l'aspetto procedurale, l'ampliamento di un aeroporto alla realizzazione di un nuovo aeroporto (cfr. artt. 696 e 702 cod. nav.).

Infine, va rilevato che, se effettivamente l'ampliamento dell'aeroporto riguardasse un'opera già localizzata, non si capirebbe perché la stessa Amministrazione, nelle more del giudizio, abbia deciso di avviare la procedura di intesa di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 381 del 1974.

2. Per tutte le espresse considerazioni, assorbita ogni altra censura, il ricorso n. 245/12 è in parte inammissibile e, per il resto, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con l'atto recante motivi aggiunti, indicati in epigrafe sub 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

3. L'annullamento degli atti impugnati con il ricorso n. 245/12 determina l'annullamento anche degli atti impugnati con il ricorso n. 185/13 e con il relativo atto recante motivi aggiunti, concernenti l'approvazione dell'esecuzione del progetto da parte della Giunta provinciale e il successivo procedimento di intesa di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 381 del 1974, per invalidità derivata.

Invero, solo una volta conclusa la procedura di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 383 del 1994, cioè dopo intervenuta la decisione della conferenza di servizi sul progetto definitivo (e non preliminare), la Provincia avrebbe potuto legittimamente esprimere l'intesa di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 381 del 1974 (ovvero, in ipotesi di dissenso pronunciato in sede di conferenza di servizi da parte del Comune di Laives, esprimere un'unica intesa, valida sia ai fini dell'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.P.R. n. 383 del 1994, sia ai fini dell'art. 20 del D.P.R. n. 381 del 1974).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo, ad eccezione delle spese di giudizio tra il Comune di Laives e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ENAC e SNAM Rete Gas Spa, che possono essere compensate.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione,

- dichiara inammissibile, in parte qua, il ricorso n. 245/12, come da motivazione;
- accoglie, per il resto, il ricorso n. 245/12 e il relativo atto recante motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla gli atti ivi impugnati, indicati in epigrafe sub 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
- accoglie, per invalidità derivata, il ricorso n. 185/13 e il relativo atto recante motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla gli atti ivi impugnati.

Condanna la Provincia autonoma di Bolzano e ABD Airport Spa, in solido tra loro, a rifondere al Comune di Laives le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre a tutti gli oneri accessori e al rimborso dei contributi

unificati.

Spese compensate tra il Comune di Laives e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ENAC e SNAM Rete Gas Spa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Margit Falk Ebner, Presidente FF

Terenzio Del Gaudio, Consigliere

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore

Peter Michaeler, Consigliere